

Protocollo n. 303371

in data: 28/11/2013

Trasmesse a mezzo PEC:

suap@pec.comunecorropoli.it

Al SUAP del Comune di  
**64013 – CORROPOLI (TE)**

ecotech.ab@pec.it

Alla Ditta  
**ECOTECH s.r.l.**  
Via Centurati, 40  
**64013 Corropoli (TE)**

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale Recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ditta **Ecotech s.r.l.** iscritta al R.I.P. n. 027/TE. Impianto sito in via Centurati, 40 nel Comune di Corropoli. Comunicazione.

In riferimento alla richiesta di autorizzazione unica ambientale trasmessa da codesto SUAP, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2013 relativa alla ditta ECOTECH s.r.l., si invia il relativo provvedimento n. 241 del 26/11/2013 da notificare alla ditta.

Successivamente sarà trasmesso il provvedimento registrato dalla segreteria di questo Ente, da notificare a tutti gli interessati.

**D'Ordine del Dirigente**  
Dott. Piergiorgio Tittarelli  
**Il Funzionario Resp. del Servizio**



LG\b\PARTLAVORO\SUOLO\Fabrizia\rinnovi\ Ditta.\III rinnovo\comunicazione doc al SUAP e Ruzzo





# PROVINCIA DI TERAMO

B5 - Appalti - Turismo

Agricoltura - Ambiente

## COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr. ....241..... Registro Settore

del ..... 26/11/2013 .....

Nr. ....

del .....

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta Ecotech S.r.l. via Centurati, 40 – Corropoli.

Attività svolta:

- Recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18.04.2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, sono assoggettati all'autorizzazione unica ambientale;
- i gestori degli impianti di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013 devono presentare la domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del sopra citato D.P.R.;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 59/2013 dispone che l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo da essa sostituito;

**VISTO** il provvedimento del dirigente del V Settore n. 180 del 03/11/1999 (reg. gen. 2604 del 9/11/1999) con il quale è stata iscritta la ditta Ecotech S.r.l. al n. 027/TE del registro provinciale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura semplificata;

**VISTI** i provvedimenti dirigenziali:

- n. 163 del 04/10/2000 (reg. gen. n. 2554 del 10/10/2000);
- n. 26 del 08/02/2001 (reg. gen. n. 98 del 09/02/2001);
- n. 173 del 05/11/2004 (reg. gen. n. 4642 del 08/11/2004);
- n. 78 del 14/05/2009 (reg. gen. n. 942 del 25/05/2009);
- n. 135 del 05/04/2012 (reg. gen. N. 686 del 12/04/2012);

con i quali è stata rinnovata e/o aggiornata l'iscrizione R.I.P. n. 027/TE della Ecotech S.r.l.;

**VISTA** la comunicazione pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/07/2013 al n. 166614, con la quale il signor Alfonsi Marco, in qualità di amministratore unico della società ECOTECH s.r.l., ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale R.I.P. n. 027/TE;

**ATTESO** che il D.P.R. 59/2013 stabilisce che la comunicazione, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di inizio/prosecuzione attività di recupero rifiuti non pericolosi deve essere presentata al SUAP del Comune nel quale è ubicato l'impianto, anche qualora la ditta sia ricompresa tra i soggetti che possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del succitato D.P.R.;

**ATTESO** che la Ecotech S.r.l. per lo svolgimento della propria attività necessita dell'autorizzazione unica ambientale in quanto in possesso anche di un altro titolo abilitativo oltre all'iscrizione al R.I.P.;

**VISTA** la nota provinciale n. 238944 del 24/09/2013 con la quale è stato comunicato alla ditta e per conoscenza al SUAP del Comune di Corropoli le nuove disposizioni stabilite dal D.P.R. 59/2013;

**PRESO ATTO** che il SUAP di Corropoli con nota inviata a mezzo PEC, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2013, ha trasmesso la documentazione prodotta dalla ditta ECOTECH s.r.l.;

**CONSIDERATO** che nelle more dei chiarimenti avuti con la Ecotech S.r.l. ed il Comune di Corropoli, relativamente alla procedura di cui al D.P.R. 59/2013, è stata comunque avviata l'istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione R.I.P. della ditta ed è stata evidenziata la mancanza e/o carenza di documentazione per l'istruttoria della pratica, pertanto con nota provinciale n. 189696 del 30/07/2013 è stato:

- chiesto di integrare la documentazione e le informazioni mancanti;
- assegnato alla ditta un termine entro cui far pervenire tale documentazione;





- chiesto alla ditta di fornire le garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività;
- comunicato l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile;

Con la stessa nota è stato chiesto al Comune di Corropoli di comunicare l'avvenuta ricezione della documentazione trasmessa dalla ditta ECOTECH s.r.l. operante in via Centurati, 40 e l'eventuale esistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

**DATO ATTO** che la ditta con nota acquisita al protocollo provinciale in data 21/08/2013 al n. 203403, ha trasmesso la documentazione ed i chiarimenti richiesti ad eccezione delle garanzie finanziarie;

**VISTA** la nota provinciale n. 280405 del 31/10/2013 con la quale si chiede alla ditta Ecotech s.r.l., per tramite il SUAP del Comune di Corropoli, le garanzie finanziarie ai sensi della DGR 790/2007;

**ATTESO** che la ditta è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali n. 1648 del 24/01/2013 rilasciata dalla Ruzzo Reti S.p.A. che necessita di essere recepita nell'autorizzazione unica ambientale;

**VISTA** la nota provinciale n. 280405 del 31/10/2013 con la quale è stato chiesto alla RUZZO RETI S.p.a. di confermare se l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia n. 15945 del 27/10/2008 rilasciata alla ditta è attualmente in vigore richiedendone copia. Con la stessa nota è stato comunicato alla RUZZO RETI S.p.a. che la succitata autorizzazione sarà ricompresa nel provvedimento di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, di validità pari a 15 anni e di formulare, qualora ritenuto opportuno, eventuali prescrizioni integrative;

**PRESO ATTO** del PARERE FAVOREVOLE all'esclusione dalla procedura di V.I.A. già agli atti, con Giudizio N° 1813 del 02/08/2011 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTA** la nota pervenuta al protocollo provinciale in data 26/11/2013 al n. 301152, con la quale la ditta ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2029094 emessa a Pescara in data 25/11/2013 dalla società Coface S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con sede in Milano via G. Spadolini, 4;

**ATTESO** che alla data odierna la Ruzzo Reti S.p.a. non ha dato riscontro alla nota provinciale n. 280405 del 31/10/2013;

**VERIFICATO** che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, relativamente alle tipologie dei rifiuti comunicate dalla ditta, è conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che le quantità richieste rientrano nei limiti dei quantitativi massimi recuperabili di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

**VISTE**, ai fini del controllo della corretta prestazione delle garanzie finanziarie, le schede sinottiche informative redatte secondo il modello A1.1 per il recupero di rifiuti non pericolosi e il modello B1 (scheda garanzie finanziarie) per i rifiuti non pericolosi approvati dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 465 del 26/05/2008;

**VERIFICATI** i requisiti soggettivi dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta;

**VISTA** l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali n. 1648 del 24/01/2013 rilasciata dalla Ruzzo Reti S.p.A. e delle prescrizioni contenute nella stessa;

**RITENUTO** di poter accogliere la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., formulata dalla ditta;

**VISTO** il D.P.R. 59/2013

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i.,

**VISTA** la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 790 del 03/08/2007 e s.m.i.;

**VISTI** i provvedimenti dirigenziali sopra citati;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo statuto dell'Ente ed il Regolamento per la disciplina del sistema controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.02.2013;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 di cui sopra;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

## D E T E R M I N A

di rilasciare alla ECOTECH S.r.l., P.IVA 01415610672, (Gestore) autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

1. **iscrizione al R.I.P. n. 027/TE** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per l'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto sito in via Centurati, 40 nel Comune di Corropoli (Foglio 11, particelle n.305 – 62 in parte), per i seguenti rifiuti non pericolosi sotto elencati ed individuati nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., così come da progetto acquisito agli atti presso questo Servizio;



N° Tipologia	Tipologia	CER		Operazione di recupero	Attività Recupero	Capacità max istantanea (t)	Q.tà T/anno
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	150101 150105	150106 200101	R13	Messa in riserva con selezione	5	100
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	150107 170202 160120	191205 200102 101112	R13	Messa in riserva con cernita	5	50
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione,	100299 120101 120102 120199 150104	170405 190118 191202 200140 190102	R13-R4	3.1.3 c)	150	20.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899 110501 110599 120103 120104 120199 150104 170401	170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	R13-R4	3.2.3 c)	5	50
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106 160116 160117	160118 160122	R13	Messa in riserva con compattamento	5	50
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 160216	200136 200140	R13	Messa in riserva con selezione	0,5	10
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402	170411	R13	Messa in riserva con selezione	1	50
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 170401	160216 170411	R13	Messa in riserva con selezione	2	20
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114 110206 160214	160216 200136	R4	5.16.3	1	10
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214 160216	200136	R13	Messa in riserva con cernita	2	30
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 150102	191204 200139	R13	Messa in riserva con selezione	1	50
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 120105 160216	160306 170203	R13	Messa in riserva con selezione	0,5	10
8.4	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	040209 040221 040222	160122 200110 200111	R13	Messa in riserva con selezione	0,5	10
8.9	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	191208 200110	200111	R13	Messa in riserva con selezione	0,5	10
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 030105 030199 150103	170201 191207 200138 200301	R13	Messa in riserva con cernita	1	100
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030105	030101	R13	Messa in riserva con cernita	1	10
10.1	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	070299	160306	R13	Messa in riserva con cernita	0,5	20
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103		R13	Messa in riserva con cernita	0,5	10

alle seguenti prescrizioni:





- a. la ditta dovrà effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in particolare di predisporre la stessa in settori separati e distinti per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente segnalati tramite cartellonistica che identifichi la tipologia di rifiuto ed i relativi codici C.E.R. depositati nell'area agli stessi riservata;
  - b. la ditta dovrà attestare la conformità per i rottami ferrosi di ferro, acciaio e alluminio recuperati al Regolamento 31 marzo 2011 n. 333/2011/UE e per gli altri rifiuti di metalli non ferrosi diversi dall'alluminio e sue leghe, di cui alla tipologia 3.2, la conformità a quanto previsto del punto 3.2.4 c) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
  - c. la ditta, a decorrere dal 01/01/2014, dovrà attestare la conformità per i rottami di rame al Regolamento (UE) N. 715/2013. A tal proposito entro il suddetto termine dovrà essere inviato a questo Ente, l'attestato rilasciato da un organismo di certificazione di cui all'art. 5, comma 5 del sopra citato regolamento, che certifichi che il sistema di gestione adottato dalla ditta, soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 715/2013;
  - d. la ditta dovrà inviare a questo Ente copia dei certificati di conformità di cui ai punti 4 e 5, con periodicità annuale a partire dalla data del presente provvedimento;
  - e. la ditta dovrà, di norma, attribuire ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" dell'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - f. la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di Legge relativi alla dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e alla tenuta del registro di carico e scarico di cui agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e agli artt. 188 bis e 188 ter a partire dal termine stabilito dall'art. 1 del D.M. 17/12/2009 e s.m.i., ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia e all'A.R.T.A. Distretto Provinciale di Teramo, la comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010 oltre al rispetto totale e incondizionato dei principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., nonché, qualora ricorrano le condizioni, dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello stesso Decreto e comunque al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale;
  - g. la ditta dovrà svolgere le operazioni di recupero rifiuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le specifiche attività svolte e, comunque, a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e tutela ambientale;
  - h. la ditta è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
  - i. di accettare la polizza fidejussoria n. 2029094 emessa a Pescara in data 25/11/2013 dalla società Coface S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con sede in Milano via G. Spadolini, 4, con scadenza in data 17/11/2018;
  - j. la ditta dovrà produrre alla scadenza una nuova polizza fideiussoria o rinnovare quella già prestata. In mancanza di una nuova polizza o di rinnovo di quella già prestata, non potrà essere effettuata l'attività.
  - k. l'iscrizione al R.I.P. è soggetta a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nel pubblico collettore delle acque nere, alle seguenti condizioni:**
- a. potranno essere scaricate in pubblica fognatura:
    - le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
    - le acque reflue industriali di dilavamento del piazzale;
  - b. gli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono sempre ammessi in pubblica fognatura acque nere nel rispetto del regolamento del Gestore;
  - c. relativamente alle acque di dilavamento del piazzale di origine meteorica, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia come definite dalla L.R. 31 del 29/07/2010 all'art. 12, comma 1, lett. a), ovvero i "primi 40 metri cubi di acqua per ettaro di superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate";





- d. in via eccezionale, in deroga a quanto previsto al punto precedente, potranno essere immesse in pubblica fognatura anche le acque meteoriche definite di "seconda pioggia", fino a nuova disposizione da parte della RUZZO RETI S.p.A. ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti nella tabella 3, allegato 5 alla parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., scarico in rete fognaria;
- e. l'utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;
- f. in conformità a quanto previsto nel Regolamento per il Servizio di fognatura e Depurazione, per lo scarico delle acque provenienti dal dilavamento meteorico, dovrà essere versato al Gestore un corrispettivo annuale calcolato, in relazione alla tariffa per depurazione e fognatura, sulla base dei quantitativi effettivamente scaricati ovvero desunti dai dati pluviometrici e dai mq. di superficie dilavata;
- g. il Gestore emetterà apposite fatture sulla base delle tariffe correnti per il Servizio di Fognatura e Depurazione, stabilite dall'Ente d'Ambito Teramano;
- h. le acque meteoriche provenienti da pluviali dovranno essere smaltite verso corpi ricettori finali, con sistemi alternativi diversi dalla rete fognante pubblica acque nere;
- i. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- j. il richiedente dovrà garantire la presenza e l'idoneo funzionamento di un pozzetto per le acque reflue industriali con esclusione delle acque reflue domestiche, prima del punto di scarico finale in pubblica fognatura, al limite della proprietà da utilizzarsi per il prelievo campioni;
- k. il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili all'organo tecnico di controllo;
- l. è vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui, permeati, eluati e/o di reflui eventualmente risultanti da trattamenti di processo delle acque; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a richiesta del gestore, dovranno essere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di trasporto, registri di carico/scarico ecc.);
- m. la manutenzione ordinaria del fognolo, dovrà essere eseguita a totale cura e spese del richiedente, che dovrà assicurare il regolare deflusso dei liquami;
- n. ogni modifica delle caratteristiche qualitative dello scarico sarà soggetta a nuova richiesta di autorizzazione, con eventuale variazione del regime autorizzativo;
- o. in relazione ad eventuali nuove acque prelevate da fonti diverse dall'acquedotto (pozzi, corso d'acqua superficiale, sorgente privata, ecc.) non comunicate in occasione della presente istanza da scaricarsi in pubblica fognatura, dovrà essere preventivamente inoltrata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico;
- p. la ditta dovrà comunicare immediatamente al gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato;
- q. pena la decadenza della presente autorizzazione, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della medesima, dovrà essere inviato un certificato di analisi con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà contenere la valutazione dei parametri COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, Alluminio, Cromo totale, Ferro, Nichel, Rame, Stagno, Zinco e Piombo;
- r. per tutto quanto non espressamente menzionato, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia;
- s. l'autorizzazione si intende rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi e previo nulla osta per eventuali lavori di attraversamento da effettuarsi sul manto stradale rilasciato dagli Enti di competenza.
- t. In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
  - Alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - Alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
  - Alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

L'autorizzazione unica ambientale è rilasciata per un periodo di anni 15 (quindici) a decorrere dal 17/11/2013 ed è rinnovabile previo invio almeno sei mesi prima della scadenza, all'autorità competente, tramite il SUAP, della richiesta di rinnovo.





In caso di modifica all'attività o dell'impianto si applica quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

E' individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 07/08/1990 n. 241, il signor Luigi Guerrini, presso il cui Ufficio sito in piazza Garibaldi, 55 - Teramo (tel. 0861/331409), è possibile prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al presente provvedimento;

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta interessata, la quale potrà presentare memorie scritte e osservazioni.

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso dal SUAP: al competente Servizio del Comune, alla Regione Abruzzo Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, al Distretto provinciale dell'A.R.T.A. di Teramo, alla CCIAA di Teramo e alla RUZZO RETI S.p.A.

L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa ogni forma di tutela, come per legge nei termini prescritti.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Piergiorgio Tittarelli



